

COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 40 Del 28-09-05

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)-

L'anno duemilacinque il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

AGUZZI DOTT.ARCH. ROBERTO	P	CANEVARI DOTT. GIUSEPPE	P
PIACENTINI PROF. MASSIMO GIANGUIDO MARIA	P	RADAELLI PAOLA RENATA	P
PIROLA VILMA	P	RIZZI DAMIANO	P
LINATI ANDREA	P	ZASSO NATALINO	P
VACCHINI MARIA IVANA	P	CODAZZA GEOM. LUIGI	A
NEGRI LUIGI ENRICO MARIA	P	BAMBACIGNO DOTT. ANTONIO	P
ALBERTINI ANDREA	P	CANALI GEOM. FABIO	P
BERTA MARIA ROSA	P	PENT DOTT.SSA ALESSANDRA STEFANIA	P
TOZZI MAURIZIO	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor AGUZZI DOTT.ARCH. ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal VICE SEGRETARIO Signor FIORINI DOTT.SSA LUCIA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta in oggetto.

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N

COMUNE DI LANDRIANO
Provincia di Pavia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 40 Del 28-09-05

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)-

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV. INTERESSATO ESPRIME IL PARERE Favorev. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA




Il Responsabile del servizio
FIORINI DOT. SSA LUCIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE Favorev. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



Il Responsabile del servizio
FIORINI DOT. SSA LUCIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA COME DA OBBLIGO DI LEGGE



Il Responsabile del serv. finanziario
FIORINI DOT. SSA LUCIA

n. 40 del 28.09.2005

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

L'assessore Piacentini Prof. Massimo prende la parola ed illustra l'argomento all'o.d.g.;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2001 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Indicatore della Situazione Socio Economica (I.S.E.E)";

Considerato che occorre procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e per l'accesso alle prestazioni agevolate sottoscritto in data 08 agosto 2005 dall'Amministrazione Comunale e dalle rappresentanze Sindacali SPI CGIL - UILP UIL, composto da n. 18 articoli + Allegato "A" e allegato "B", ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover provvedere nel merito;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. //, contrari n. // espressi nelle forme di legge da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui s' intende integralmente riportato:

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e per l'accesso alle prestazioni agevolate, redatto in data 08 agosto 2005 e sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e dalle rappresentanze Sindacali SPI CGIL - UILP UIL, composto da n. 18 articoli + allegato "A" ed allegato "B", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
- 2) di dare atto che il regolamento di cui in argomento si applica per le richieste di prestazioni agevolate motivate dalla situazione economica dei richiedenti, mentre la sua applicazione è esclusa negli altri casi;
- 3) di trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti conseguenti di competenza;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.).

*****eg*****

COMUNE DI LANDRIANO PROVINCIA DI PAVIA



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 40 DEL 28-09-2005



VICE SEGRETARIO
FIORINI *Lucia* LUCIA

P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano
TEL. 0382/64001 - FAX 0382/61558
E-mail: info@comune.landriano.pv.it
www.comunelandriano.it
P.I. 00414560185

Prot. N. 10213
/gl

In data 8 agosto 2005 l'Amministrazione Comunale ha presentato la bozza del nuovo Regolamento ISEE ai Sindacati SPI CGIL - CISL FNP- UILP UIL qui rappresentati dai sigg.ri Massa Umberto, Montanaro Giovanni e Signorelli Gianni.
Dopo lunga ed approfondita discussione ne è stato condiviso il testo qui allegato.
L'Amministrazione Comunale si impegna a portarlo nella prossima seduta di Consiglio Comunale per la approvazione.

Landriano, 8 agosto 2005

IL SINDACO	<i>Dott. Arch. Roberto Aguzzi</i>	
L'ASSESSORE AL PERSONALE	<i>Sig. Luigi Negri</i>	
L'ASSESSORE ALLO SPORT	<i>Sig.ra Ivana Vacchini</i>	
SPI CGIL	<i>Sig. Massa Umberto</i>	
CISL FNP SPI CGIL	<i>Sig. Montanaro Giovanni</i>	
UILP UIL	<i>Sig. Signorelli Gianni</i>	
IL FUNZIONARIO	<i>Dott.ssa Lucia Fiorini</i>	



COMUNE DI LANDRIANO
PROVINCIA DI PAVIA



P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano

TEL. 0382/64001 - FAX 0382/615581

E-mail: comune.landriano@tin.it

www.comunelandriano.it

P.I. 00414560185

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE) E PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
AGEVOLATE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso agevolato alle prestazioni ed ai servizi comunali, quali i servizi socio-educativi, i servizi scolastici e i servizi socio-assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, e in ogni modo collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, ai sensi del Decreto Legislativo N. 109 del 31.03.1998 come modificato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03.05.2000 del D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221, D.P.C.M. 18.5.2001 e del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242 e ai sensi della L.328 del 8.11.2000.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivate da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

Art. 2

Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.)

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente è un indice risultante dalla comparazione degli elementi, così come definiti dalla Legge e di seguito riportati:

Alba

[Handwritten signature]

Vukute

[Handwritten signature]

- ◆ Composizione del nucleo familiare;
- ◆ Ammontare dei redditi familiari;
- ◆ Entità del patrimonio familiare.

In particolare tale indicatore si otterrà combinando l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, calcolati secondo le modalità riportate agli articoli seguenti e rapportati al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare richiedente, desunto dalla scala di equivalenza prevista della Legge e riportata all'art.3 del presente Regolamento.

Art.3

Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per nucleo familiare s'intende quello composto, alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, dal richiedente e dalla famiglia anagrafica dello stesso. Ciascun soggetto può appartenere solo ad un nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 (a) e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- ◆ quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- ◆ quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- ◆ quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 (a) del codice civile, il provvedimento di allontanamento della residenza familiare;
- ◆ quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (a), e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ◆ quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Il minore di anni 18, anche se risulta in altra famiglia anagrafica, sarà considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non esista una situazione di allontanamento e/o affido ad altra famiglia, documentato con atti degli organi giudiziari. In quest'ultimo caso la data di ingresso del minore presso la famiglia affidataria deve intendersi riferita al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (a), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il coefficiente relativo, come per legge, sarà determinato secondo i seguenti parametri:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

i parametri sopra indicati devono essere maggiorati nel seguente modo:

- ◆ + 0,35 per ogni ulteriore componente oltre il quinto;
- ◆ + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori di 6 anni e anziani con più di 75 anni;
- ◆ + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- ◆ + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, e i mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I^a alla V^a.
- ◆ + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa, per almeno sei mesi nel periodo di riferimento. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti solo da figli minori e un unico genitore che abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo di riferimento.

Art. 4
Determinazione del reddito familiare

La situazione reddituale riguarda l'intero nucleo familiare e pertanto si ottiene sommando per ciascun componente:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 (a) del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata l'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito. In tal caso sono effettuati specifici controlli all'INPS e a dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 /98 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il riconoscimento della certificazione sostitutiva;
- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per i quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- i redditi di lavoro prestati nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo medio dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze;
- non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

Dal reddito complessivo determinato ai sensi dei commi precedenti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, verrà detratto il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per l'ammontare massimo, secondo le indicazioni e i limiti di cui al D.Lgs. 03.05.2000 n. 130 e successive modificazioni, per l'anno in corso la cifra è di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato o, in caso di nuova locazione, l'inoltro della richiesta di registrazione con il versamento della relativa imposta. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica a detta quota.

Art. 5
Determinazione del patrimonio familiare

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- ◆ il **patrimonio immobiliare** familiare sarà costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, da ciascuno dei componenti del nucleo familiare; il valore del patrimonio sarà dato dal valore degli immobili definiti ai fini ICI alla stessa data indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.
A tale valore sarà detratto, fino a concorrenza, l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati. In alternativa alla detrazione per il debito residuo è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo stabilito dal D.Lgs. 03.05.2000 n. 130 e successivi aggiornamenti, che a seguito di tale decreto è di Euro 51.645,69.
- a) Per le case di categoria da A1 a A9, A11, B e C, ad esclusione di C1 si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata dal 5% e moltiplicato per 100 (rivalutazione rendita catastale).
 - b) Per i fabbricati di categoria C1, negozi e botteghe, si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata del 5% moltiplicato per 34.
 - c) Per i fabbricati di categoria A10 e D, equivalenti rispettivamente a uffici e studi privati e ad alberghi, opifici e teatri, si considera la rendita catastale ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente, rivalutata dal 5% moltiplicato per 50.
 - d) Le rendite catastali di cui sopra dovranno essere moltiplicate per la frazione corrispondente alla sommatoria delle quote percentuali di proprietà dei componenti il nucleo familiare in questione.
Si precisa che la rivalutazione catastale del 5% in alcuni modelli è già considerata (es. modello Unico) e pertanto, in questi casi, non deve essere conteggiata.
 - e) Per le aree fabbricabili: valore venale in comune commercio alla data del 1 gennaio dell'anno corrente.
 - f) Per i terreni agricoli: reddito dominicale moltiplicato per 75, aumentato del 25%.
- ◆ Ai fini della determinazione del **patrimonio mobiliare** devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 e il loro valore alla medesima data:
 - a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6;
 - b) Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
 - c) Azioni o quote di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;

- d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo;
- e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla medesima data, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per la quale alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare dovranno essere indicati nella dichiarazione sostitutiva di cui all'art.7 i codici identificativi degli intermediari finanziari e/o degli altri soggetti con i quali si sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera per ogni componente il nucleo familiare, arrotondato per difetto ai 500,00 o ai suoi multipli. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare così come stabilito dal D. Lgs N. 130/00 e successivi aggiornamenti a seguito di tale decreto; la detrazione per l'anno in corso ammonta a Euro 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art.4 comma 3.

Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

Art. 6

Dichiarazioni sostitutive e loro validità

I richiedenti l'accesso alle prestazioni agevolate, devono presentare all'ufficio competente, unitamente alla richiesta di accesso al servizio, la dichiarazione di attestazione ISEE predisposta presso il CAAF convenzionato con il Comune o presso qualsiasi altro ente che ne ha facoltà.

Il richiedente dovrà comunicare, nel corso d'anno, le seguenti eventuali rilevanti variazioni della situazione economica successive alla prestazione della dichiarazione medesima, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati:

- a) disoccupazione e/o acquisizione di un posto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- b) modificazione della composizione anagrafica del nucleo familiare.

Nel caso le variazioni determinino una riqualificazione della retta da versare per usufruire dei servizi richiesti, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

Art. 7

Controlli

Ai sensi dell'art. 4 comma 27 D. Lgs 109/98 e del D.P.C.M. 242/2001 l'Amministrazione Comunale potrà esercitare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate circa:

- a) la corrispondenza fra la famiglia anagrafica dichiarata e quella risultante agli atti;
- b) la conformità fra la situazione reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate e quella risultante dai dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze;
- c) la veridicità delle informazioni sul patrimonio mobiliare.

Tali controlli potranno essere effettuati da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in base ad apposita convenzione da stipularsi con il Ministero delle Finanze.

Ai fini dei medesimi controlli gli enti erogatori e l'INPS possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate.

L'ente potrà inoltre richiedere direttamente all'utente dichiarante ulteriore idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, riferiti a tutto il nucleo familiare.

Qualora la discordanza tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, fosse dovuta ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'utente verrà collocato d'ufficio nella fascia corretta, con l'obbligo di versare o introitare la somma dovuta anche per il periodo pregresso. In particolare la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione.

In caso di non veridicità dell'autocertificazione presentata, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 Legge 15/68), l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere gli effetti legati alla presentazione dell'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art.11 del D.P.R. 403/98.

Art.8

Accesso alla prestazione agevolata

Hanno diritto alla prestazione agevolata tutti i cittadini residenti nel territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale con apposito atto e d'intesa con le organizzazioni sindacali definisce le fasce per l'accesso alle prestazioni agevolate e/o al servizio e le corrispondenti tariffe secondo il principio generale che gli utenti concorrano al costo del servizio in rapporto alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

Nel caso che una prestazione agevolata venga richiesta da una famiglia affidataria sarà applicata la tariffa minima, indipendentemente dal reddito.

Gli utenti di un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- Mancata presentazione dell'autocertificazione ;
- Presentazione di autocertificazione incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e /o le modifiche necessarie.

Art.9

Servizi di applicazione

L'Amministrazione Comunale applicherà la certificazione I.S.E.E volta ad ottenere la prestazione agevolata dei seguenti servizi:

- Asilo Nido
- Centri Estivi
- Refezione Scolastica
- Attività integrate al tempo modulare scolastico pre/post orario
- Trasporto per corso di nuoto
- Corso di nuoto
- Servizio di Assistenza Domiciliare e gli annessi servizi ;

- ◊ Assistenza infermieristica
- ◊ Lavanderia
- ◊ Servizio Pasti per anziani ed adulti sia a domicilio che presso i locali mensa
- Centri Socio Educativi
- Trasporto Disabili e Anziani
- Soggiorno Climatico per gli anziani e i disabili
- Contributi assistenziali
- Ricoveri in Casa di Riposo
- Agevolazioni su tasse comunali
- Altri servizi assoggettabili all'indicatore dell'I.S.E.E.

Rispetto ai servizi succitati l'Amministrazione Comunale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, con proprio atto delibera per ognuno di essi le fasce I.S.E.E. di accesso alle prestazioni agevolate e le relative quote di partecipazione da parte di contribuenti. Dette quote di partecipazione saranno determinate annualmente in rapporto al costo del servizio per utente ricavato dal preventivo economico della gestione finanziaria del servizio dell'anno interessato .

Art.10

Definizione del Minimo Vitale

Per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogno del vivere quotidiano.

Prevede interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso programmi personalizzati ed interventi di natura economica integrativi del reddito.

Art.11

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del Minimo Vitale debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato non sia superiore ad un I.S.E.E. pari ad Euro 5.160,00, determinato in base al presente Regolamento che sarà applicato in ogni sua parte.

A tal fine la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 sarà integrata, solo a livello comunale, di tutti i redditi non soggetti a IRPEF e comunque percepiti con l'utilizzo di un apposito modello comunale di cui all'allegato A.

Sarà altresì conteggiato nel reddito qualsiasi altro contributo proveniente da enti pubblici e/o privati che fosse percepito dal richiedente e dalla sua famiglia nel medesimo periodo oggetto della richiesta dell'accesso al minimo vitale.

Saranno infine detratte le seguenti spese sostenute nel corso dell'anno precedente la richiesta:

- spese utenze domestiche (gas, luce, acqua.);

- spese mediche (documentazione con ricette mediche e prescrizioni del S.S.N.);
- spese condominiali (fino ad un limite massimo di Euro 520,00 annue);
- spese straordinarie documentate(indispensabili alla sopravvivenza).

I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio, sia mobiliare, sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, di un valore che sia superiore a Euro 5.000,00, che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia, pari alla detrazione, indicata all'art. 5, 1° comma del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art.2 della L.328/00 possono accedere al Minimo Vitale tutti i cittadini residenti nel territorio comunale.

Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione al Centro per l'Impiego - EX Ufficio di Collocamento e/o al locale Centro lavoro.

Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto:

- ⇒ per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale;
- ⇒ per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore ai tre anni, anziano di età superiore ai 75 anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'art.4 della Legge 5 febbraio 1992 n.104;
- ⇒ per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa;

Ai non residenti, nei casi di particolare urgenza e di estremo disagio economico, saranno garantite le misure di prima assistenza, salvo rivalsa sul comune di residenza.

Art.12

Presentazione ed Istruttoria della domanda

La domanda per gli interventi di cui all'art.15 dovrà essere inoltrata presso il Settore Servizi alla Persona, su un apposito modulo, corredata da una dichiarazione sostitutiva di cui all'art.6.modificata così come disposto all'art.11.

E' ammessa anche istanza indiretta, presentata da competenti Servizi Sociali o specialistici, operanti sul territorio, purché corredata dalla medesima dichiarazione e dal relativo progetto di integrazione sociale.

Oltre ai controlli di cui all'articolo 7, al fine di accertare la corrispondenza fra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, e onde reperire conoscenze più ampie per i progetti di integrazione di cui al paragrafo successivo, possono essere eseguite visite domiciliari o informative ambientali, svolte dal Servizio Sociale, con l'eventuale supporto concertato della Polizia Municipale, attivata dal Servizio Sociale stesso.

La domanda per il riconoscimento del Minimo Vitale è istruita dal Servizio Sociale Comunale entro 30 giorni.

In sede di istruttoria il Servizio sociale elabora i progetti di integrazione sociale personalizzati, di cui gli interventi all'art.15 costituiscono, ove possibile, un mezzo di realizzazione, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del progetto. Ove è presente la famiglia il progetto coinvolge tutti i componenti.

I progetti di integrazione sociale:

- sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;
- sono coordinati con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

Art.13

Obblighi dei soggetti destinatari

I soggetti ammessi al Minimo Vitale hanno l'obbligo di:

- a) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse;
- b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto di integrazione sociale;
- c) accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di Minimo Vitale sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma precedente lettera c) comporta la revoca della prestazione del Minimo Vitale. In ogni caso il comune terrà conto delle situazioni familiari con particolare riferimento alla presenza di minori.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art.14

Parenti obbligati agli alimenti

Gli obbligati a corrispondere gli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto di integrazione sociale, ovvero, avendone i mezzi, allo

scopo di accertare un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengono, il Comune si attiverà comunque, in via surrogativa, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art.15

Interventi di sostegno per il Minimo Vitale

Il Comune di Landriano attiva interventi di sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di emarginazione ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. L'A. C. concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del Minimo Vitale le seguenti forme di interventi di natura economica, alternativi:

- a) "contributo economico" teso al superamento dello stato di povertà e dell'esclusione sociale attraverso un'erogazione di somme di denaro mensili e/o a scadenze periodiche. Tale contributo dovrà essere preferibilmente finalizzato al pagamento del canone di locazione, delle utenze domestiche, per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, per spese scolastiche presso scuole pubbliche;
- b) "contributo economico una tantum", volto a fronteggiare situazioni onerose straordinarie ed inderogabili attraverso una erogazione di una somma in denaro in un'unica soluzione;
- c) pagamento diretto da parte degli uffici finanziari comunali di canone di locazione, utenze domestiche e buoni alimentari. Tale intervento, su indicazione dei Servizi Sociali, sarà attuato preferibilmente soprattutto nelle situazioni di soggetti e/o famiglie che si trovano nell'incapacità di garantire che l'intervento monetario sia effettivamente utilizzato per superare le concrete situazioni di povertà;
- d) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di indigenza attraverso la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o di un servizio di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Limitatamente agli interventi di cui ai punti b), c) e d) e per i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico e a rischio di grave emarginazione sociale e per i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, soprattutto in presenza nel nucleo familiare di minori per i quali esista una grave situazione di pregiudizio, il contributo potrà essere erogato pur superando l'I.S.E.E. familiare la soglia del Minimo Vitale, su proposta del Servizio Sociale.

Tutti questi interventi sono finalizzati a far si che le spese di cui ai predetti punti a), b), c), e d) non facciano scendere la situazione economica del richiedente e della sua famiglia al di sotto del Minimo Vitale.

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo da erogare si utilizzerà l'apposita tabella di cui all'allegato B

L'importo del contributo economico comunque erogato, salvo casi straordinari di particolare gravità contingente, non potrà comunque essere superiore a Euro 159,07 mensili rapportate a 12 mesi.

Tale importo sarà aumentato ogni anno in base al tasso di inflazione annuo programmato.

Tutti gli interventi del presente articolo saranno erogati per un periodo massimo di un anno e possono essere rinnovati previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

Art.16 **Norme integrative**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Nel caso le disposizioni legislative si limitino a modificare le detrazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, onde permettere ai cittadini di usufruire nell'immediatezza delle eventuali agevolazioni, l'accoglimento delle suddette modifiche sarà demandato ad atto della Giunta Comunale.

Art.17 **Abrogazione di norme**

L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Art.18 **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Richiesta di accesso al Minimo Vitale

ALLEGATO A

Sommarre i seguenti importi:

ISE (stabilito in base alla legge 109/98 e 130/00) +

REDDITO non soggetto a IRPEF +

CONTRIBUTI PERCEPITI DA ALTRI ENTI

=Tot. Parz.

Sottrarre i seguenti importi: -

SPESE UTENZE DOMESTICHE
(fino ad un limite massimo di Euro 520,00) Annue

SPESE MEDICHE ANNUE
(documentate con ricette mediche e prescrizioni del S.S.N.)

SPESE STRAORDINARIE ANNUE
(specificare).....

SPESE CONDOMINIALI ANNUE
(fino ad un limite massimo di Euro 520,00)

= ISE/M.V.

Firma.....

Io sottoscritto _____ consapevole delle responsabilità penali che mi assumo ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, dichiaro di aver compilato quanto su esposto e che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta della amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della L. 109/98 e 130/00.

Sono informato ed autorizzo la raccolta dei mie dati personali ai sensi dell'art.10 della 675/96.

Firma.....


ALLEGATO B

= ISE/M.V. :

PARAMETRO FAMILIARE (da applicare)

.....

= ISEE /MVI



PENSIONE SOCIALE (*anno corrente*) -

.....

ISEE/MV

.....

=CONTRIBUTO MINIMO VITALE

(Importo massimo anno 2005 : Euro 167,18)

Periodo:

Il Responsabile di Procedimento

COMUNE DI LANDRIANO

PROVINCIA DI PAVIA



P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano
TEL. 0382/64001 - FAX 0382/615581
E-mail: info@comune.landriano.pv.it
www.comunelandriano.it
P.I. 00414560185

IL SINDACO *Dott. Arch. Roberto Aguzzi*

L'ASSESSORE AL
PERSONALE *Sig. Luigi Negri*







L'ASSESSORE
ALLO SPORT *Sig.ra Ivana Vacchini*

SPI CGIL *Sig. Massa Umberto*

SPI CGIL *Sig. Montanaro Giovanni*

UILP UIL *Sig. Signorelli Gianni*

IL FUNZIONARIO *Dott.ssa Lucia Fiorini*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
AGUZZI DOCT. ARCA ROBERTO

IL VICE SEGRETARIO
FIORINI DOTT.SSA LUCIA



===== DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE =====
Si dichiara che copia della deliberazione suesposta, è pubblicata all'Albo pretorio dal - 5 OTT. 2005
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 20 - 10 - 2005
Addi - 5 OTT. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASTRO DOTT.SSA ROSA



Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio,
(PV) ATTESTA
che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal 05-10-05 al 20-10-05
come prescritto dall'art 124, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza reclami;
- E' stata trasmessa con lettera in data _____ all'O.RE.CO. ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127, comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Ricevuta da predetti uffici il _____ come da timbro e data _____
- E' stata dichiarata decaduta con provvedimento N. _____ del _____ pervenuto
il _____ al prot. N. _____ del Comune.
- E' stata annullata con provvedimento n. _____ del _____ pervenuto il
al prot.N. _____ del Comune.
- E' stata sospesa con ordinanza istruttoria N. _____ del _____ pervenuto il
al prot. N. _____ del Comune.
- Richiesta dei chiarimenti e o elementi integrativi di giudizio (art. 133 comma 2 del T.U.E.L. -
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 da parte dell' O.R.E.CO.
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15-10-2005
per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
- Art. 134, comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per scadenza del termine di 30 giorni
dalla data della ricezione da parte dell'O.R.E.C.O.
- Art. 134, comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per mancato riscontro di vizi di legittimità
nella seduta del _____ come apposita comunicazione agli atti, prot. N. _____
- Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per scadenza del termine di 10 giorni
dalla data di inizio pubblicazione.
- Art. 133, comma 2 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per scadenza del termine di 30 giorni a
seguito ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti da parte dell'O.R.E.C.O.

Landriano, li - 9 NOV. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL VICE SEGRETARIO
FIORINI DOTT.SSA LUCIA

